

976^a Seduta plenaria

Giornale PC N.976, punto 1 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1107
ADDENDUM AL PIANO DI AZIONE DELL'OSCE
PER LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI:
UN DECENNIO DOPO

Il Consiglio permanente,

riaffermando i pertinenti impegni OSCE del 2000–2008 e in particolare il Piano di azione dell'OSCE del 2003 per la lotta alla tratta di esseri umani,

richiamando la Dichiarazione ministeriale di Vilnius del 2011 sulla lotta a tutte le forme di tratta di esseri umani,

profondamente preoccupato per il notevole incremento di tutte le forme di tratta di esseri umani (THB), a livello transnazionale e nazionale, fortemente allarmato per l'aumento della tratta di minori, della tratta a fini di sfruttamento sessuale e di manodopera, di prelievo di organi, di accattonaggio forzato, di sfruttamento in contesti di criminalità indotta, e reiterando la particolare necessità di adottare misure più incisive contro tutte le forme di tratta di esseri umani,

avvalendosi delle migliori prassi elaborate dagli Stati partecipanti all'OSCE e da pertinenti organizzazioni internazionali,

riconoscendo il ruolo delle pertinenti ONG nell'assistere e tutelare le vittime della tratta di esseri umani,

tenendo conto della Conferenza ad alto livello sul rafforzamento della risposta dell'OSCE alla tratta degli esseri umani tenutasi a Kiev nel giugno 2013 sotto la Presidenza ucraina dell'OSCE,

decide di adottare l'Addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: un decennio dopo; di allegare l'Addendum, in annesso alla presente decisione, al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani quale sua parte integrante e di raccomandarne l'adozione da parte del Consiglio dei ministri di Kiev.

ADDENDUM AL PIANO DI AZIONE DELL'OSCE PER LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI: UN DECENNIO DOPO

I. Finalità dell'Addendum

1. L'Addendum completa il Piano di azione adottato nel 2003 e integrato nel 2005, e fornisce agli Stati partecipanti un insieme di strumenti aggiornati per contrastare la tratta di esseri umani (THB) in tutte le sue forme. L'Addendum aiuta ad affrontare le tendenze e i modelli attuali ed emergenti della tratta di esseri umani e le sfide più urgenti per quanto riguarda il perseguimento di tale reato, la sua prevenzione e la protezione delle vittime della tratta.
2. La struttura dell'Addendum, sull'esempio del Piano di azione, prende in esame le "tre P" (perseguimento, prevenzione e protezione) in tre sezioni distinte. È integrata inoltre da una nuova sezione dedicata ai partenariati.

II. Indagini, applicazione della legge e azione penale

Azioni raccomandate a livello nazionale

1. Configurazione come reato e azione penale contro tutte le forme di tratta di esseri umani
 - 1.1 Adottare misure necessarie per la configurazione come reato di tutte le forme di tratta e la piena attuazione della legislazione nazionale pertinente;
 - 1.2 potenziare le risposte della giustizia penale alla tratta di esseri umani, compreso il perseguimento dei trafficanti e dei loro complici, assicurando al contempo alle vittime un trattamento che sia rispettoso dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali e garantendo loro accesso alla giustizia, al patrocinio legale e a efficaci misure correttive e ad altri servizi, come appropriato.
2. Indagini finanziarie
 - 2.1 Promuovere il ricorso a indagini finanziarie nei casi di reati riconducibili alla tratta di esseri umani; rafforzare le capacità delle autorità preposte alla lotta al riciclaggio di denaro e di altre strutture pertinenti al fine di individuare attività finanziarie connesse alla tratta; potenziare le capacità, ove necessario, per individuare, congelare e confiscare gli strumenti e i proventi della tratta di esseri umani, conformemente al diritto nazionale; e considerare, ove appropriato, l'impiego dei proventi confiscati per finanziare attività di

contrasto alla tratta e di sostegno alle vittime, inclusa la possibilità di ottenere un risarcimento.

3. Promozione della trasparenza e della responsabilità
 - 3.1 Sviluppare, ove necessario, e promuovere la piena attuazione di una legislazione nazionale che renda penalmente perseguibile la tratta di esseri umani, compresa la corruzione di funzionari pubblici;
 - 3.2 intraprendere misure al riguardo, ove appropriato, per accrescere la trasparenza delle indagini e dell'azione giudiziaria di tutti i casi connessi alla tratta di esseri umani.
4. Rafforzamento delle capacità e formazione
 - 4.1 Promuovere regolari attività formative, ove appropriato, conformemente ai sistemi giuridici nazionali, per funzionari di cui al Capitolo III, paragrafo 5.1 del Piano di azione per la lotta contro la tratta di esseri umani, su tutte le tendenze e gli aspetti attuali della tratta, inclusi i metodi utilizzati dai trafficanti per eludere la legge e le forme di coercizione sulle vittime, l'uso di Internet e di altre tecnologie informatiche e della comunicazione per commettere crimini connessi alla tratta di esseri umani. Facilitare la tenuta regolare di corsi di formazione sull'impiego di tecniche di indagine finanziaria in casi connessi alla tratta e promuovere lo scambio di migliori prassi.

Azione delle istituzioni e degli organi dell'OSCE

1. L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, in coordinamento con altre pertinenti strutture esecutive dell'OSCE e conformemente ai relativi mandati, continuerà a svolgere attività di sensibilizzazione in cooperazione con gli Stati partecipanti e a promuovere, su loro richiesta, lo scambio delle migliori prassi elaborate dagli Stati partecipanti e da pertinenti organizzazioni internazionali in materia di protezione delle vittime e di azione penale contro la tratta di esseri umani, compreso l'uso di indagini finanziarie e di misure di contrasto al riciclaggio di denaro nei casi di tratta di esseri umani.
2. le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, conformemente ai propri mandati e su richiesta degli Stati partecipanti, presteranno assistenza, ove appropriato, ai fini della pianificazione e dell'attuazione di diverse attività di sensibilizzazione e di formazione relative alle strategie antitratta, in particolare per lo sviluppo delle capacità delle forze di polizia nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani.

III. Prevenzione della tratta di esseri umani

Azioni raccomandate a livello nazionale

1. Prevenzione di tutte le forme di tratta
 - 1.1 Intraprendere ulteriori misure per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in ambito occupazionale e garantire a uomini e donne pari

opportunità di partecipazione economica ed equo accesso ai sistemi di previdenza sociale, riducendo in tal modo la loro vulnerabilità alla tratta;

- 1.2 promuovere attività mirate di sensibilizzazione e educazione pubblica al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone vulnerabili alla tratta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai minori presso istituti per l'infanzia/orfanotrofi, minori in affidamento alternativo, i minori fuggiti di casa, i minori non accompagnati o separati dai genitori, i minori privi di cittadinanza, i minori privi di registrazione anagrafica, i minori richiedenti asilo, rifugiati o sfollati internamente e i minori abbandonati da genitori migranti;
- 1.3 garantire che a tutti i minori vittime della tratta sia fornito accesso alla giustizia e a misure correttive, compresa la possibilità di ottenere un risarcimento, garantendo la tutela dei diritti del minore, promuovendo l'accesso all'istruzione e ai servizi sanitari per i minori vulnerabili e sviluppando e attuando adeguati programmi e misure che tengano conto dell'interesse superiore del minore;
- 1.4 adottare misure, ove appropriato, per migliorare le capacità di monitoraggio, individuazione, indagine ed eradicazione di tutte le forme di tratta di esseri umani, inclusa la tratta a fini di sfruttamento sessuale, avvalendosi delle tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT), in particolare di Internet;
- 1.5 intensificare gli sforzi volti a contrastare le cause profonde di tutte le forme di tratta di esseri umani, conformemente ai pertinenti impegni OSCE;
- 1.6 valutare l'integrazione o, se del caso, l'attuazione di politiche a "tolleranza zero" o altri criteri simili nelle gare d'appalto dei governi per l'acquisizione di beni e servizi;
- 1.7 incoraggiare il settore privato, le unioni sindacali e le pertinenti istituzioni della società civile a promuovere codici deontologici per garantire la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei lavoratori lungo l'intera catena logistica al fine di prevenire situazioni di sfruttamento che alimentino la tratta di esseri umani;
- 1.8 favorire meccanismi di denuncia accessibili e fornire le pertinenti informazioni ai lavoratori per consentire loro di informare le autorità circa pratiche abusive che alimentano la tratta di esseri umani, e intraprendere misure per prevenire tali abusi;
- 1.9 promuovere criteri chiari, conformemente al diritto nazionale, per la registrazione ufficiale di agenzie di reclutamento e di collocamento del personale. Monitorare le attività di tali agenzie al fine di prevenire tutte le forme di tratta di esseri umani e considerare la possibile eliminazione dei costi di reclutamento a carico dei lavoratori;
- 1.10 promuovere misure per prevenire la tratta di esseri umani a fini di servitù domestica, tra l'altro presso le famiglie del personale diplomatico, per tutelare

i lavoratori domestici e informarli circa i loro diritti in quanto lavoratori e le modalità di denuncia degli abusi. Garantire che le vittime della tratta ricevano adeguata assistenza indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro. Riconoscere la responsabilità degli Stati partecipanti per ciò che concerne il rispetto delle leggi locali da parte del proprio personale diplomatico, in particolare per ciò che riguarda l'impiego di lavoratori domestici;

- 1.11 sviluppare e attuare politiche e azioni, inclusa la cooperazione tra le forze di polizia degli Stati partecipanti, al fine di prevenire che l'industria del turismo sia sfruttata per perpetrare qualsiasi forma di tratta di esseri umani, in particolare la tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale dei minori;
- 1.12 promuovere politiche di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani, inclusa la tratta a fini di prelievo di organi, attraverso la creazione di partenariati con gli operatori sanitari e il personale medico, con associazioni delle professioni mediche, con organizzazioni per i trapianti e con pertinenti ONG, ove necessario, e avvalendosi di altre misure pertinenti. Sviluppare in tale contesto, come appropriato, partenariati con organizzazioni per i trapianti per promuovere canali e modalità di donazione legale degli organi.

2. Rafforzamento delle capacità e formazione

- 2.1 Incoraggiare l'elaborazione e l'introduzione di programmi di formazione su tematiche relative alla tratta di esseri umani rivolti a:
 - operatori sociali, ispettori del lavoro e altri prestatori di servizi pubblici;
 - personale impiegato presso diverse società di trasporto commerciali, in particolari assistenti di volo e personale in servizio su altri mezzi di trasporto via terra e via mare, per l'individuazione delle vittime della tratta e l'adozione di misure atte a prevenire la tratta, incluso il coordinamento tra le società di trasporto commerciali e gli organi nazionali preposti all'applicazione della legge, o altri meccanismi appropriati;
 - professionisti dell'informazione, con moduli formativi sull'uso di un linguaggio non discriminatorio, sulla lotta agli stereotipi e sulla consapevolezza dell'impatto che i servizi giornalistici su tale tema possono avere sulle vittime della tratta;
 - medici e prestatori di servizi sociali, al fine di assistere le vittime della tratta, incluse le vittime della tratta finalizzata al prelievo di organi, e per quanto riguarda i principi etici relativi al trapianto di organi, i metodi per individuare le vittime della tratta e i traumi da esse subiti;
 - personale impiegato nel turismo e nell'industria alberghiera;

- personale impiegato nelle unità per la gestione delle risorse umane in società del settore privato.

Azione delle istituzioni e degli organi dell'OSCE

1. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani proseguirà le sue visite ai paesi al fine di assistere gli Stati partecipanti, che ne facciano richiesta, nell'attuazione degli impegni OSCE e di prestare loro sostegno nella realizzazione di misure e attività nazionali di lotta alla tratta. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani presenterà agli Stati partecipanti relazioni in merito alle visite ai paesi e presterà loro, su richiesta, assistenza e consulenza, in cooperazione con le operazioni OSCE sul terreno e con altre strutture esecutive dell'Organizzazione, ove appropriato.
2. Le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE aggiorneranno, nei limiti delle risorse disponibili, le pertinenti norme interne al fine di garantire che nessuna delle loro attività, inclusi contratti di approvvigionamento di beni e servizi, alimenti la tratta di esseri umani in qualsiasi sua forma.
3. Le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE aggiorneranno le pertinenti norme interne per garantire che i membri del personale dell'OSCE comprendano i propri doveri e le proprie responsabilità e che ricevano adeguata formazione, in particolare per ciò che riguarda l'impiego di lavoratori domestici.
4. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, in cooperazione con le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, continuerà a promuovere lo scambio di migliori prassi volte a prevenire la tratta di esseri umani a fini di servitù domestica, tra l'altro presso le famiglie del personale diplomatico, e a tutelare le vittime.
5. La Sezione per le questioni di genere del Segretariato presterà assistenza, ove appropriato, agli Stati partecipanti, che ne facciano richiesta, nel promuovere l'uguaglianza di genere per uomini e donne anche attraverso corsi di formazione e strumenti di sensibilizzazione del pubblico, contribuendo in tal modo a prevenire tutte le forme di tratta di esseri umani.
6. Le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nei limiti delle risorse disponibili, divulgheranno il Piano di azione dell'OSCE e i suoi Addenda al fine di accrescere la visibilità della prevenzione della tratta di esseri umani tra il pubblico, nella società civile, nel governo e nei settori privati.
7. Le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE presteranno assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, nell'elaborazione di moduli formativi per le diverse parti interessate di cui al Capitolo III, paragrafo 2.1.
8. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, in coordinamento con altre pertinenti strutture esecutive dell'OSCE e conformemente ai loro rispettivi mandati, contribuirà, nei limiti delle risorse disponibili, agli sforzi internazionali volti a fornire dati comprovati su modalità, forme e flussi della tratta per i quali continuano a mancare dati affidabili.

IV. Protezione e assistenza

Azioni raccomandate a livello nazionale

1. Identificazione e assistenza
 - 1.1 Raccomandare che le pertinenti autorità dello Stato identifichino singoli individui come vittime della tratta che hanno subito violazioni dei diritti umani, non appena vi siano motivi sufficienti di ritenerli vittime della tratta e garantire loro assistenza, conformemente al diritto nazionale, prima ancora che le indagini abbiano inizio. Garantire che tale assistenza non sia condizionata alla disponibilità della vittima a partecipare ai procedimenti giudiziari, ferme restando le norme nazionali in materia di requisiti di residenza della vittima nel territorio dello Stato;
 - 1.2 adottare misure adeguate, conformemente alla legislazione nazionale, affinché le competenti ONG, le unioni sindacali e i servizi di assistenza sociale possano dare avvio, attraverso un Meccanismo di riferimento nazionale o altre strutture pertinenti, a procedure di reindirizzamento a fini di assistenza alle vittime di tutte le forme di tratta, indipendentemente dalla loro nazionalità, e cooperare con le competenti autorità fornendo informazioni sulle vittime di tratta nel corso delle relative procedure di individuazione;
 - 1.3 garantire che la procedura decisionale relativa al reindirizzamento delle vittime della tratta sia equa, trasparente e rispettosa dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle vittime, e che le decisioni possano essere oggetto di riesame, conformemente al diritto nazionale;
 - 1.4 promuovere, ove appropriato, procedure semplificate per il rilascio da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni alle pertinenti ONG per l'accesso a strutture statali, quali centri di accoglienza dei migranti e centri di servizio sociale, prigioni e istituti di detenzione, affinché possano contribuire alla tempestiva identificazione delle vittime della tratta;
 - 1.5 rafforzare le capacità delle forze di polizia, degli operatori sociali e di altre autorità pubbliche che possono entrare in contatto con minori e altre persone vittime della tratta e dello sfruttamento dell'accattonaggio forzato e organizzato, al fine di garantire una rapida risposta alle esigenze specifiche di tali soggetti, mirata a sottrarre tali vittime, ove possibile, da situazioni di pericolo e di sfruttamento.
2. Accesso alla giustizia e a adeguate misure correttive
 - 2.1 Facilitare l'accesso delle vittime, a titolo individuale, a servizi adeguati di consulenza e assistenza legale per consentire loro di avvalersi, conformemente alle legislazioni nazionali, degli strumenti per ottenere adeguati risarcimenti, compreso il risarcimento dei danni materiali e morali subiti;

- 2.2 istituire, se del caso, una modalità di accesso a un fondo statale di risarcimento o altri meccanismi pertinenti, conformemente al diritto nazionale, o facilitare l'accesso per le vittime della tratta a tale fondo o a tali meccanismi di risarcimento, indipendentemente dal loro status giuridico o dalla loro nazionalità;
- 2.3 riconoscere la necessità delle vittime della tratta di disporre di un periodo di tempo adeguato per superare i traumi subiti e concedere loro, conformemente al diritto nazionale e agli obblighi internazionali, un periodo di riflessione, rilasciando alle vittime della tratta permessi di soggiorno temporaneo o, ove possibile, permanente, nonché la possibilità di ottenere permessi di lavoro durante il loro soggiorno e divulgare informazioni circa tali opportunità;
- 2.4 assicurare l'incolumità dei familiari diretti dei cittadini stranieri che sono stati vittime della tratta nei casi di procedimenti giudiziari a carico dei trafficanti, conformemente al diritto nazionale e laddove sussista un appropriato quadro giuridico, e/o avvalersi a tal fine dei canali esistenti di cooperazione tra le forze di polizia;
- 2.5 garantire che sia fornita la necessaria assistenza durante la procedura di rimpatrio sicuro e garantire, mediante cooperazione, ove possibile, che tale assistenza sia fornita dalle autorità, dai servizi sociali o dalle ONG, ove appropriato, del paese d'origine, nella fase di reintegro di coloro che sono stati vittime della tratta;
- 2.6 adottare le adeguate misure atte a garantire che, se del caso, coloro identificati come vittime della tratta non siano giuridicamente perseguibili per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui tali attività siano state compiute sotto coercizione.

Azione delle istituzioni e degli organi dell'OSCE

1. Le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE continueranno a promuovere, nei limiti delle risorse disponibili, una strategia globale di lotta a tutte le forme di tratta degli esseri umani mirata a tutelare l'interesse superiore della vittima e fondata sui diritti umani, e presteranno assistenza agli Stati partecipanti che ne facciano richiesta nell'attuazione dei pertinenti impegni, tenendo conto del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare donne e bambini, del Piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta alla tratta di persone e, ove appropriato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
2. Il Dipartimento per le minacce transnazionali e l'Unità speciale per le questioni di polizia promuoveranno, nei limiti delle risorse disponibili, lo scambio delle migliori prassi elaborate negli Stati partecipanti in materia di protezione dei testimoni e delle vittime della tratta prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari.
3. L'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), provvederà, nei limiti delle risorse disponibili, a raccogliere e trasmettere agli Stati partecipanti informazioni rilevanti sulle migliori prassi in materia di identificazione, assistenza alle vittime e loro rimpatrio nei paesi d'origine.

V. Partenariati

Azioni raccomandate a livello nazionale

1. Prendere atto che, pur spettando agli Stati partecipanti la responsabilità primaria di contrastare e prevenire tale fenomeno, il legame tra la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata transnazionale rende necessaria una cooperazione a livello internazionale e regionale, con il coinvolgimento del settore privato e delle competenti ONG.
2. Ampliare, ove appropriato, partenariati multidisciplinari nel quadro dei Meccanismi nazionali di riferimento, quali coordinatori nazionali e/o meccanismi di coordinamento nazionali o altre strutture nazionali per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità pubbliche, le ONG, le unioni sindacali e altre pertinenti istituzioni impegnate in programma di lotta alla discriminazione e tutela dei diritti delle donne, dei minori, degli appartenenti a minoranze etniche, nazionali e religiose e dei migranti affinché possano contribuire all'identificazione delle vittime della tratta e a rafforzare la tutela dei diritti delle vittime della tratta potenziali, presunte o accertate.
3. Rafforzare la cooperazione internazionale tra i Meccanismi di riferimento nazionali e altre pertinenti strutture nazionali e continuare a operare a favore di una migliore strategia globale e coordinata al fine di prevenire e contrastare la tratta di esseri umani e di tutelare e assistere le vittime della tratta nei casi transfrontalieri, attraverso adeguati meccanismi nazionali e internazionali.
4. Incoraggiare la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge, altre pertinenti strutture statali e il settore privato per contrastare le attività di riciclaggio del denaro connesse alla tratta di esseri umani.
5. Intensificare la cooperazione internazionale tra gli organi competenti nei paesi di origine, transito e destinazione, inclusi i Partner asiatici e mediterranei per la cooperazione dell'OSCE, conformemente alle disposizioni della Decisione N.5/11 del Consiglio dei Ministri dell'OSCE "Partner per la cooperazione", e istituendo in particolare nuclei investigativi congiunti, se del caso.
6. Incoraggiare il settore privato, incluso il settore bancario, le società di emissione delle carte di credito, le società operanti nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione e i fornitori di servizi Internet, a contribuire alla prevenzione di tutte le forme di tratta di esseri umani e allo smantellamento delle reti del traffico, fornendo, tra l'altro alle competenti autorità informazioni inerenti alla tratta. Incoraggiare i soggetti privati che operano in campo giuridico a fornire assistenza legale alle vittime della tratta, ove appropriato.

Azione delle istituzioni e degli organi dell'OSCE

1. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani continuerà, conformemente al suo mandato vigente e nei limiti delle risorse disponibili, a rafforzare il lavoro dell'Alleanza contro la tratta di esseri umani quale quadro di cooperazione specifica tra le principali organizzazioni internazionali e ONG pertinenti.

2. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani continuerà a promuovere e facilitare, nei limiti delle risorse disponibili, tutte le forme di cooperazione tra gli Stati partecipanti all'OSCE, anche a livello bilaterale e regionale, ove appropriato, e tutte le forme di collaborazione con i principali organi ed entità internazionali impegnati nella lotta alla tratta degli esseri umani, nonché con le pertinenti ONG.

3. Il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani continuerà a intrattenere con i Partner mediterranei e asiatici, nei limiti delle risorse disponibili, una cooperazione finalizzata all'azione, per prevenire tutte le forme di tratta degli esseri umani, proteggere le vittime della tratta e contribuire a migliorare l'azione giuridica nei confronti dei trafficanti nei paesi di origine, transito e destinazione.

PC.DEC/1107
6 December 2013
Attachment 1

ITALIAN
Original: RUSSIAN

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Federazione Russa:

“Nell'unirci al consenso sulla decisione del Consiglio permanente “Addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo”, desideriamo rendere la seguente dichiarazione.

La tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e della manodopera, compresa la tratta di minori e la tratta finalizzata al prelievo di organi, tessuti e cellule, ha assunto una dimensione globale. Per contrastare tale minaccia occorre un approccio integrato che comprenda misure preventive, indagini efficaci, l'azione penale nei confronti dei colpevoli, la protezione delle vittime e la creazione di condizioni socio-economiche tali da impedire che la tratta di esseri umani possa svilupparsi.

Rileviamo che il progetto di Addendum al Piano di azione consente di estendere la portata degli impegni OSCE in questo settore, in primo luogo ai fini della lotta alle forme di tratta che comportano lo sfruttamento sessuale, compreso quello dei minori, e la tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi.

Tuttavia, è motivo di rammarico che detta decisione non rispecchi alcune delle nuove forme di tratta che rappresentano una reale minaccia per la salute e la vita delle persone, in particolare la tratta finalizzata al prelievo di tessuti e di cellule umani. Tale approccio riduce l'efficacia degli sforzi degli Stati partecipanti all'OSCE volti a contrastare nuove sfide e minacce, a sviluppare politiche appropriate e a individuare risposte adeguate.

La Federazione Russa è dell'avviso che nella lotta contro tutte le forme di tratta di esseri umani l'OSCE dovrebbe dedicare la debita attenzione alle indagini, alla raccolta di informazioni e allo scambio di prassi efficaci nell'ambito della prevenzione della tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di tessuti e cellule umani.

Riteniamo inoltre che la prevenzione della tratta di esseri umani esiga energiche misure supplementari per eliminare la domanda di “merce umana” nei paesi che sono i principali destinatari di tali flussi umani.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione del Consiglio permanente e al giornale della seduta odierna del Consiglio permanente.”

PC.DEC/1107
6 December 2013
Attachment 2

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Santa Sede:

“L'adozione per consenso dell'Addendum al 'Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo' non comporta che le pubblicazioni o gli strumenti non soggetti a consenso citati nel testo siano documenti ufficiali dell'Organizzazione. Pertanto, essi non devono essere considerati come approvati da tutti gli Stati partecipanti.

In virtù di quanto sopra, la Santa Sede esprime la sua riserva nei riguardi dell'Articolo 5 del Capitolo III intitolato 'Prevenzione della tratta di esseri umani', sottotitolo 'Azione per le istituzioni e gli organi OSCE' e non concorda con ogni singolo strumento o con parti di essi elaborati o utilizzati dalla Sezione per le questioni di genere del Segretariato OSCE.”

PC.DEC/1107
6 December 2013
Attachment 3

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Repubblica di Azerbaijan:

“Con riferimento alla decisione adottata dal Consiglio permanente in merito alla lotta alla tratta di esseri umani e ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa:

l'accordo sulla Decisione del Consiglio permanente relativa all'Addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani: dieci anni dopo ha richiesto un notevole impegno e concessioni gravose da parte di alcune delegazioni, compresa la delegazione dell'Azerbaijan.

Nell'unirsi al consenso sulla decisione summenzionata, la delegazione dell'Azerbaijan sottolinea che, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.5 della decisione, laddove si fa riferimento alle “cause profonde di tutte le forme di tratta di esseri umani”, la Repubblica di Azerbaijan rimanda alla Decisione del Consiglio permanente N.557 del 24 luglio 2003 sul ‘Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani’ che esplicita la definizione concordata delle cause profonde della tratta di esseri umani, tra l'altro, come segue: povertà, strutture sociali ed economiche deboli, mancanza di opportunità occupazionali e di pari opportunità in generale, violenza contro le donne e i bambini, discriminazione basata sul sesso, sulla razza e sull'appartenenza etnica, corruzione, conflitti irrisolti, situazioni post conflittuali, migrazione illegale e la domanda che favorisce lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento della forza lavoro a basso costo, socialmente non tutelata e spesso illegale.

Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa alla decisione adottata dal Consiglio permanente e al giornale della seduta odierna.”

PC.DEC/1107
6 December 2013
Attachment 4

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione dell'Armenia:

“Signor Presidente,

in occasione dell'adozione della decisione del Consiglio permanente sull'Addendum al Piano di azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani, la delegazione della Repubblica di Armenia desidera dichiarare quanto segue:

L'Armenia ritiene che le cause profonde della tratta menzionate nei documenti adottati in quest'ultimo decennio non siano affatto esaustive e non rispecchino interamente le realtà attuali, in particolare alla luce delle nuove forme di violazione dei diritti umani e dell'assenza dello stato di diritto.

I dati di fatto degli ultimi dieci anni non suggeriscono che i conflitti irrisolti contribuiscono alla tratta di esseri umani nella nostra regione.

La presente decisione incarica il Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani (SR/CTHB) di promuovere la cooperazione bilaterale e regionale su questioni legate alla tratta. Riteniamo che il contributo dell'SR/CTHB può essere particolarmente utile nel caso della cooperazione tra paesi che non dispongono di rappresentanza consolare.

Chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla presente decisione e acclusa al giornale del Consiglio permanente.

Grazie.”